



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

*Pratica N.:* .....

*Ref. Mittente:* .....

A ILVA S.p.A. in A.S.  
Trasmessa via PEC  
[ilva@ilvapec.com](mailto:ilva@ilvapec.com)

e p.c. All'ISPRA  
Servizio interdepartimentale per l'indirizzo,  
il coordinamento e il controllo delle attività  
ispettive  
Trasmessa via PEC  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

A ARPA Puglia  
Trasmessa via PEC  
[dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)  
Dipartimento di Taranto  
[dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

Alla Commissione AIA-IPPC  
Trasmessa via e-mail  
[commissioneAIA.ILVA@minambiente.it](mailto:commissioneAIA.ILVA@minambiente.it)

Alla Procura della Repubblica  
Presso il Tribunale di Taranto  
Trasmessa via PEC  
[prot.procura.taranto@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.taranto@giustiziacert.it)

**OGGETTO: ID 90/333: AIA stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014- prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 31257 del 27/5/2016 - vasche impianto biologico nel reparto SOT**

Facendo seguito all'allegata nota n. 31257 del 27/5/2016, pervenuta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in relazione agli esiti dei controlli effettuati sull'impianto in oggetto, si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., ad effettuare quanto richiesto nella stessa nei tempi indicati.

Si rammenta, che il citato articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno".

Codesta Società è invitata a comunicare tempestivamente alla Scrivente e ad ISPRA informazioni sulle misure adottate per risolvere le inadempienze rilevate nella sopracitata nota.

Renato Grimaldi

Allegati: n. 31257 del 27/5/2016 (14410/DVA del 27/5/2016)

Ufficio Mittente: MATT-DVA-3RI-Sezione AIA  
Dirigente: dott. Giuseppe Lo Presti  
DVA-D3-AIA-678/2016-0016..docx



**TRASMISSIONE VIA PEC**



**Copia**

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - DVA - DIV IV  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
**aia@pec.minambiente.it**

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Taranto  
via Marche s.n. - 74123 TARANTO  
**prot.procura.taranto@giustiziacert.it**

ARPA Puglia - Corso Trieste 27 - 70126 Bari  
**dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**  
Dipartimento di Taranto c/o ex ospedale Testa  
Contrada Rondinella - 74021 TARANTO  
**dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**

**RIFERIMENTO:** Decreto n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, pubblicato in G.U. n. 252 del 27 ottobre 2012, di riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, per l' esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel Comune di Taranto. DPCM 14-03-14 (G.U. 8-5-14) Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla legge 116 del 11 agosto 2014, con le ulteriori integrazioni apportate dal DL. 1 del 5 gennaio 2015, convertito dalla legge 20 del 4 marzo 2015, nonché dal DL.191 del 04/12/2015 convertito dalla legge 13 del 01/02/2016.

**OGGETTO:** Esito visita ispettiva straordinaria effettuata ai sensi dell' art. 29-decies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in data 12 maggio 2016 - Accertamento violazioni e proposta di diffida - Riscontro nota MATTM DVA 14120 del 25/05/15 (acquisita da ISPRA al prot.30685 del 25/05/16).

Nella giornata del 12 maggio 2016, è stato effettuato un sopralluogo straordinario da parte di ARPA Puglia congiuntamente al personale della ASL di Taranto presso l' impianto biologico e l' area desolfurazione reparto SOT (bacino di contenimento dei refrigeranti e l' area serbatoi B508 e B602) dello stabilimento siderurgico di Taranto, a seguito di specifica segnalazione riguardo le modalità di gestione del reparto sottoprodotti area cokeria.

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi. Inoltre sono state effettuate a cura di ARPA attività di campionamento ed analisi.

Nel corso dell' ispezione sono stati redatti verbali di esecuzione di visita ispettiva straordinaria, in due originali, in contestuale tra ILVA e ARPA Puglia che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale. Nel corso dell' ispezione sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata richiesta in copia documentazione tecnica; con nota ARPA prot. n. 30787 del 17/05/2016, acquisita da ISPRA al prot. n. 28989 del 17/05/2016, è stata trasmessa anche a codesta Autorità Competente la copia del verbale d' ispezione, della segnalazione acquisita e della documentazione fotografica.

Successivamente alla visita ispettiva in loco si è proceduto all' analisi della documentazione raccolta presso l' installazione, alla valutazione dei documenti e all' interlocuzione con gli uffici di ARPA Puglia.

Dal percorso di accertamento emerge che presso l' impianto biologico nel reparto SOT, sono presenti due vasche circolari di diametro di circa 13 metri ed altezza circa 3 metri, identificate dal gestore come "vasca lato Appia" e "vasca lato Statte", che al momento del sopralluogo sono risultate entrambe piene per più della metà dell' altezza di materiale fangoso e nella "vasca lato Appia" era altresì presente un cumulo di materiale solido costituito da pezzi cilindrici cavi di altezza circa 5 cm,



diametro circa 5 cm e spessore circa 1 cm , come documentato nell'allegato fotografico trasmesso con la nota ARPA prot. n. 30787 del 17/05/2016.

A riguardo il gestore ha dichiarato che :

- le vasche lato Appia e lato Statte sono dismesse quanto meno dal 2009 e che è in corso lo svuotamento delle stesse;
- al momento è stata prelevata la fase acquosa mentre il fango e il cumulo solido sono in fase di analisi di caratterizzazione;
- di ritenere che il materiale in cilindretti presente all'interno della vasca lato Appia sia materiale ceramico di riempimento di colonne di distillazione, mentre sulla parte fangosa non ha conoscenza in merito. Per quanto riguarda l'allocazione di detto materiale nelle vasche citate il gestore dichiara di non avere informazioni in merito. Circa la gestione della fase acquosa e delle altre frazioni il gestore fornirà la documentazione richiesta.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Puglia, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) mancata osservanza della prescrizione di cui al § 9.6.1 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 943 terzo capoverso) parte integrante del decreto AIA prot.DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 relativo alla "*Gestione dei rifiuti prodotti*" ove viene disposto che "*.. Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche*". Il mancato rispetto della prescrizione è evidenziato dalla modalità di gestione dei rifiuti non ancora caratterizzato all'interno delle due vasche lato Appia e lato Statte, presso l'impianto biologico nel reparto SOT, modalità che viola anche il principio di tracciabilità dei rifiuti, obbligo previsto dall'art.188-bis del DLgs. 152/06 che prevede al primo comma che "*... in attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale ...*";
- 2) dell'art.256 del DLgs.152/06 quale attività di gestione di rifiuti non autorizzata stante il tempo trascorso tra la dismissione delle due vasche e il completamento delle operazioni di caratterizzazione e smaltimento del rifiuto conseguentemente prodotto.

Per la violazione di cui al sopra indicato punto 1) lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro quindici giorni dalla data di ricezione della diffida e comunque entro i tempi tecnici strettamente necessari trasmetta all'ISPRA e all'ARPA Puglia, la documentazione attestante il rispetto delle procedure e le modalità di gestione dei rifiuti adottate, per il rispetto delle prescrizioni del § 9.6.1 del PIC (pag. 943 di 973), con particolare attenzione alla preventiva caratterizzazione dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione più adeguata in relazione alle caratteristiche chimico fisiche individuate, per il successivo invio ad operazioni di smaltimento o di recupero.

In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che la violazione di cui al punto 1 non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

Relativamente all'inosservanza, di cui al sopra citato punto 1), in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-quattordecies e in concorso all'eventuale regime sanzionatorio di cui all'articolo 256 del D.Lgs.152/06, già notificata da ARPA Puglia con la citata nota prot. n. 30787 del 17/05/2016, la presente nota informativa è inviata in copia anche alla Procura della Repubblica di Taranto, per la necessaria continuità di informazione.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE  
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL  
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE.

Il Responsabile  
Ing. Alfredo Pini